

RINVIO – art. 86 Codice Proprietà Industriale

RINVIO

art. 86 Codice Proprietà Industriale

1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016